

MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI DELLA REGIONE MARCHE IN MATERIA DI ATTIVITA' AGRITURISTICA

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 21 del 14 Novembre 2011 – e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale n. 6 del 4 Novembre 2013 – e ss.mm. e ii.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1567 del 27 novembre 2018;
- Legge Regionale n. 33 del 10 agosto 1998.

DEFINIZIONI

ARTIGIANO ALIMENTARE: l'impresa per la quale l'attività artigiana è riconosciuta come principale o prevalente, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) come ditta artigiana, nonché all'albo delle imprese artigiane in base alle vigenti disposizioni.

BDN: Banca Dati Nazionale – Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

CLASSIFICAZIONE AZIENDE AGRITURISTICHE: La classificazione della azienda agrituristica da al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che l'azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie,

esprese da un numero variabile di simboli  (picchi) riportati in successione. Vengono classificate le sole aziende che offrono il servizio di ospitalità.

CODICE AZIENDALE DELLA ANAGRAFE ZOOTECNICA NAZIONALE: E' un codice che identifica il luogo ove sono allevati e/o commercializzati gli animali e deve essere rilasciato per ogni nuova attività di allevamento, entro venti giorni dall'ingresso degli animali in stalla, dagli Uffici Territoriali Veterinari dell'A.S.U.R. territorialmente competenti. Il codice si compone di 8 caratteri alfanumerici che riportano il Codice Istat del Comune (tre numeri) seguito dalla sigla della Provincia (due lettere) e da un codice progressivo (tre numeri).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

DOP: Denominazione di Origine Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

EROA: elenco regionale degli operatori agrituristici.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

IMPRENDITORE AGRICOLO: E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Articolo 2135 del codice civile).

IGP: Indicazione Geografica Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti la cui caratteristica principale dipende dal territorio.

MATERIA PRIMA TRACCIABILE O PRODOTTO MARCHIGIANO TRACCIABILE: il prodotto agricolo di origine marchigiana in quanto ottenuto da aziende agricole marchigiane singole o associate, che non ha subito alcuna lavorazione o trasformazione o distribuzione esterna all'azienda stessa.

MATERIA PRIMA TRACCIATA O PRODOTTO MARCHIGIANO TRACCIATO: il prodotto alimentare di esclusiva provenienza marchigiana, per il quale sia fornita idonea documentazione (fattura o documentazione fiscale equivalente, documento di trasporto e simili) attestante l'origine marchigiana del prodotto stesso o delle materie prime utilizzate nel caso di prodotti trasformati. Tale documentazione dovrà, inoltre, fornire le informazioni principali relative alle varie fasi del processo produttivo, a partire dalla nascita del bene agricolo fino alla trasformazione e alla distribuzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni europee e nazionali nel campo della sicurezza alimentare.

QM: Qualità garantita dalle Marche – Marchio regionale di qualità della Regione Marche riconosciuto a livello comunitario.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

SIB: Sistema Informativo Biologico.

SIT: Sistema Informativo Territoriale.

SISTER: Sistema Interscambio Territorio.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' APRODUTTIVE (SUAP): lo Sportello Unico Attività Produttive regolamentato dal DPR n. 160/2010, è «il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione».

C'è uno Sportello in ogni Comune. E' possibile individuare il proprio ufficio territoriale di riferimento utilizzando il portale Impresainungiorno. In homepage c'è un motore di ricerca nel quale basta inserire il Comune di riferimento. Lo strumento individua l'ufficio, e fornisce l'indicazione su indirizzo, nominativo del responsabile, numero di telefono.

Oppure, si può scegliere una specifica funzione (ad esempio, avvio di impresa). In ogni caso, il sistema consente di attivare una pratica, e di seguirne l'evoluzione.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande di iscrizione nell'EROA e dell'attività istruttoria delle stesse; inoltre, svolge l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21/2011.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): Ai fini della Legge Regionale n. 21/2011 e del Regolamento Regionale n. 6/2013, in analogia con i PSR, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R. 12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino – SUINO) con la previsione di un carico minimo di 0,8 UBA/ettaro.

UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

UTENTI MACCHINE AGRICOLE (ex UMA): Soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001.²

ZONA: l'ambito territoriale omogeneo, interno al territorio regionale, non delimitato da confini amministrativi.

² DM 454/2001 –“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.”

OGGETTO

Il presente documento definisce le modalità operative e gli adempimenti della Regione Marche nello svolgimento delle seguenti attività:

- 1. ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (EROA)**
- 2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)**
- 3. VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE.**

Le **FINALITA'** del presente documento sono orientate:

- ad operare omogeneamente su tutto il territorio della Regione;
- alla trasparenza nelle procedure e sulle modalità di controllo;
- alla semplicità, proporzionalità e coordinamento dell'azione svolta.

1. ISCRIZIONE Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA)

MODELLO ORGANIZZATIVO

L'iscrizione nell'EROA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Dirigente Struttura Regionale competente in materia di agriturismo

Responsabile regionale del procedimento con funzioni di:

- coordinamento regionale della legge regionale n. 21/2011 e del regolamento regionale n. 6/2013
- sottoscrizione con il dirigente dell'iscrizione nell'EROA o della comunicazione di diniego di iscrizione
- responsabile ai sensi della L. 241/90.

Responsabile provinciale dell'istruttoria con funzioni di:

- assegnazione delle richieste di iscrizione pervenute relative alla provincia di competenza
- verifica, sottoscrizione ed invio della eventuale richiesta di documentazione integrativa
- valutazione sulla necessità del sopralluogo aziendale insieme all'istruttore
- sottoscrizione check-list istruttoria
- sottoscrizione rapporto istruttorio a conclusione della fase istruttoria
- responsabile delle pratiche che prende in carico.

Istruttore responsabile delle pratiche assegnategli con funzioni di:

- verifica sussistenza requisiti soggettivi ed oggettivi
- predisposizione eventuale richiesta di documentazione integrativa
- partecipazione alla visita aziendale
- sottoscrizione check-list istruttoria.

Tutto il procedimento si svolge sulla base degli indirizzi tecnici del Dirigente regionale competente in materia di agriturismo, il quale riceve, tramite il responsabile provinciale dell'istruttoria le proposte di iscrizione all'EROA e provvede a sottoscrivere il certificato di iscrizione, di concerto con il responsabile regionale del procedimento.

L'assegnazione delle responsabilità del procedimento o delle linee di attività, stabilite con i decreti di organizzazione delle funzioni del personale, dovranno assicurare la funzionalità e la flessibilità delle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (art. 2, comma 2, lett. a) L.R. 20/2001 e s.m.i.).

Il manuale contiene l'articolazione di tutte le fasi del procedimento con l'indicazione di tutte le attività e dei soggetti ad esse preposti.

FASE	ATTIVITA'	DIRIGENTE	RESPONSABILE REGIONALE	RESPONSABILE PROVINCIALE	ISTRUTTORE
PREDISPOSIZIONE	Definizione delle procedure di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di iscrizione	X	X	X	
RACCOLTA	Presa in carico domande di iscrizione		X	X	
	Assegnazione domande agli istruttori			X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI ISCRIZIONE	Verifica sussistenza requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione			X	X
	Predisposizione richiesta documentazione integrativa			X	X
	Verifica, sottoscrizione ed invio documentazione integrativa			X	
	Ricezione ed assegnazione documentazione integrativa			X	
	Visita aziendale			X	X
	Sottoscrizione check – list istruttoria			X	X
	Sottoscrizione rapporto istruttorio			X	
	Sottoscrizione certificato iscrizione	X	X		
	Comunicazione di non iscrizione	X	X		

1.1 Inserimento della domanda

L'imprenditore agricolo, titolare di Partita IVA con codice di attività agricola e di fascicolo aziendale e iscritto alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo, interessato a svolgere attività agrituristica dovrà presentare apposita domanda di iscrizione nell'EROA su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema. In caso di società la domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante. E' a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dal Servizio.

DGR 1567/2018 Informazioni minime in domanda di iscrizione

Il sistema SIAR associa la domanda di iscrizione in compilazione ai dati anagrafici ed aziendali presenti nell'ultimo Fascicolo Aziendale SIAN validato dall'impresa.

Il richiedente deve compilare in domanda

1. una Relazione Descrittiva che illustri:

- la **situazione attuale** dell'impresa
- il **progetto agrituristico**

2. un Piano delle Attività che specifichi:

- le attività agrituristiche per le quali si richiede l'iscrizione nell'EROA, indicando in particolare gli immobili che intende destinare a tale attività, con riferimento ai dati catastali presenti nel fascicolo validato (foglio – particella – subalterno);
- le attività agricole dell'impresa.

All'atto del rilascio della domanda su SIAR, il sistema restituisce una ricevuta di protocollazione che, in assenza di specifiche disposizioni sull'assolvimento telematico dell'imposta di bollo, va presentata alla Struttura Decentrata competente per territorio in base alla provincia di sede legale dell'impresa, completa della prevista MARCA DA BOLLO, ai sensi del DPR n. 642/1972.

Tra i dati da caricare prima della sottoscrizione e del successivo rilascio della domanda di iscrizione è necessario:

- inserire ID della marca da bollo (di euro 16) e la data di emissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione fotografica;
- eventuale attestato relativo alla frequentazione del corso di formazione nel caso in cui l'azienda fosse interessata ad organizzare l'attività di fattoria didattica;
- consenso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario allo svolgimento dell'attività agrituristica nel caso degli immobili (fabbricato/i e terreni) condotti in affitto e/o comodato (non necessario nel caso fosse già stato inserito nell'articolo dello stesso contratto che deve risultare in forma scritta e deve essere già registrato al momento del caricamento della domanda);
- nel caso di proprietà indivisa, contratto di affitto pro-quota scritto e registrato e, qualora non già previsto nell'atto stesso, consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli altri proprietari allo svolgimento dell'attività agrituristica;
- eventuali planimetrie;
- eventuale ulteriore documentazione che l'azienda ritenesse necessaria per una migliore descrizione della propria struttura.

Eventuali allegati creati su supporto non acquisibile a sistema vanno inoltrati alla Regione presso le Strutture Decentrate Agricoltura competenti per territorio in base alla provincia dove ricade

l'immobile che la ditta intende utilizzare per esercitare l'attività agrituristica, anche attraverso posta elettronica certificata (PEC³).

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

1.2 Presa in carico delle domande – Assegnazione

A seguito dell'inserimento e sottoscrizione della domanda, il sistema avviserà il responsabile provinciale della SDA di competenza, dell'avvenuto rilascio della domanda, tramite notifica con posta elettronica, come "avviso ricezione richiesta prima domanda/variazione etc.", dell'avvenuto rilascio della domanda.

In seguito il responsabile provinciale assegnerà l'istanza ad un istruttore incaricato di tale linea di attività per la SDA di riferimento o, in alternativa, può direttamente prendersi in carico la domanda.

1.3 Istruttoria

1.3.1 Avvio del procedimento/istruttoria

Le richieste di nuova iscrizione EROA o le richieste di variazioni relative ad aziende già iscritte sono istruite nei sessanta giorni successivi alla data dell'avvenuto rilascio della domanda su SIAR, salvo diverso ordine di servizio del dirigente del servizio o del dirigente responsabile della SDA di riferimento. L'avvio del procedimento coincide con il rilascio della domanda su SIAR.

Il sistema avviserà, tramite notifica con posta elettronica, il responsabile provinciale della SDA di competenza, tramite "avviso ricezione richiesta prima domanda/variazione etc.", dell'avvenuto rilascio della domanda.

1.3.2 Documentazione da acquisire

Nella fase istruttoria verranno richiesti agli enti preposti i seguenti documenti:

1. Certificato del Casellario Giudiziale indispensabile per verificare se dovessero sussistere le condizioni per negare l'iscrizione all'elenco –

DGR 1567/2018 – CONDIZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE

L'iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006, è negata, ameno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:

- a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno

³ Codice amministrazione Digitale – Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, frode nell'esercizio del commercio, prodotti con marchi abusivi) o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e s.m.i.;
- c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Informazioni sulla destinazione urbanistica dell'area dove insiste il fabbricato da iscrivere all'EROA (consultazione del Piano Regolatore se on-line o SIT); nel caso in cui detto fabbricato non ricada in zona agricola "E" l'istruttore dovrà richiedere formalmente al Comune competente se nella zona interessata è consentito lo svolgimento dell'attività agricola anche se come attività "residuale" –

Nota trasmessa per posta elettronica il 7 giugno 2017

Venuti a conoscenza di un parere (riportato in allegato) rilasciato dal dottor Stefano Gavazzi dirigente della Posizione di Funzione Urbanistica in data 10 dicembre 2007, in vigore della legge regionale 3/2002, nel quale si affermava che: "... Pertanto anche un edificio, civile o rurale, che si trova su di un fondo agricolo compreso all'interno di una diversa zona territoriale omogenea ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale (nel caso di che trattasi risulta che si trova in zona "B" di completamento), può essere utilizzato per attività agrituristica." si è ritenuto opportuno sottoporre, in via informale, alla Posizione di Funzione Produzione Legislativa della Regione Marche un quesito per chiedere espressamente se quanto sopra riportato potesse essere "traslato" anche sulla legge 21/2011 che ha abrogato la legge 3/2002.

Quesito che è stato presentato anche al Comitato di esperti per la normazione convocato per il giorno 31 maggio u.s.

Di fatto il Comitato ha confermato quanto indicato nel parere evidenziando, però, che tale condizione sussiste solo nel caso in cui si sia in presenza di un imprenditore agricolo che eserciti attività agricola, secondo le previsioni dell'articolo 2135 del c.c., proprio nella zona interessata e che l'ente locale consenta tale attività, anche se come attività "residuale".

Di conseguenza le eventuali richieste di iscrizione nell'EROA da parte di IA che dovessero disporre di strutture ricadenti in zone diverse da quelle agricole potranno essere ammissibili solo se sussistono le condizioni prima descritte e che comportano, come verifica istruttoria, un confronto con l'ente locale per accertare se è consentita l'attività agricola in quella zona e/o se fosse prevista una urbanizzazione in tempi brevi.

3. Certificato di agibilità o di abitabilità (per i fabbricati costruiti dopo 1967); va attestata l'esistenza del fabbricato da più di 10 anni; questa condizione non è necessaria per i fabbricati ricadenti nei comuni delle Aree interne.

Legge regionale 21/2011 Articolo 16 (Immobili destinati all'agriturismo)

1. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l'anno in cui è stata conseguita l'abitabilità o l'agibilità.

1 bis. Il limite dei dieci anni previsto al comma 1 non si applica alle attività agrituristiche svolte in uno dei comuni ricadenti nelle Aree interne, così come individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.

Regolamento regionale 6/2013 Articolo 12 (immobili destinati all'agriturismo)

1. In base a quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 21/2011, per l'esercizio dell'attività agriturbistica possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, con esclusione di quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni, purché regolarmente accatastati e compatibili con l'attività agriturbistica stessa.

2. Si considerano esistenti anche le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che risultano accatastate e delle quali è possibile reperire adeguata documentazione relativa alla loro organizzazione tipologica originaria, individuabile, oltre che da specifico materiale fotografico, anche da altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale, comunque tale da permettere l'individuazione della volumetria preesistente.

3. Non possono essere utilizzate, in quanto non compatibili con l'esercizio dell'attività agriturbistica, strutture quali serre, immobili per allevamenti zootecnici a carattere industriale, tettoie aperte e simili.

4. I fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, esclusi gli edifici di abitazione, sono da considerare costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e rientrano nella tipologia di Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agriturbistica autorizzata dagli organi competenti, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Se durante l'istruttoria si rileva che sul fabbricato sono in corso degli interventi edili o se gli stessi sono stati completati di recente, l'istruttore è tenuto a richiedere al competente ufficio del comune dove insiste l'immobile, copia del titolo abilitativo (o dei titoli abilitativi) e relative planimetrie con il quale sono stati autorizzati i lavori.

4. Per il fabbricato individuato nella sezione Piano delle attività agriturbistiche, in sede di istruttoria, occorre fare una visura su SISTER per accertarne la proprietà, i dati catastali, la planimetria catastale.

Le comunicazioni per richiedere eventuali integrazioni documentali sono predisposte dall'istruttore direttamente su SIAR; il responsabile provinciale verifica, sottoscrive ed invia l'eventuale richiesta di integrazione documentale.

Le richieste possono riguardare sia l'ente locale sia la stessa ditta (richiedente).

L'invio di tali richieste interrompe i tempi istruttori.

Di norma sono concessi 20 gg per il riscontro delle richieste documentali.

Nel caso di integrazioni richieste all'ente locale, della comunicazione deve essere informata, per conoscenza, anche l'azienda che ha presentato domanda di iscrizione all'EROA.

1.3.3 Verifica disponibilità/possesso del fondo/fabbricato

La disponibilità deve risultare da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato che deve prevedere nell'articolo la possibilità di esercitare l'attività agrituristica – in alternativa è necessario il consenso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario allo svolgimento dell'attività agrituristica;
- d) comodato scritto e registrato che deve prevedere nell'articolo la possibilità di esercitare l'attività agrituristica – in alternativa è necessario il consenso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario allo svolgimento dell'attività agrituristica;
- e) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota che potrà essere perfezionato anche entro la fase istruttoria della richiesta di iscrizione.

1.3.4 Verifica rispetto rapporto di connessione

Legge regionale 21/2011 Articolo 3 (Rapporto di connessione)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

Regolamento regionale 6/2013 Articolo 3 (Connessione dell'attività agrituristica)

1. L'attività agrituristica si considera connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l'ottimale

utilizzo delle produzioni aziendali.

2. Ai sensi del comma 1, la connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate materie prime o prodotti e strutture dell'azienda agricola e quando il volume complessivo dell'attività agriturbistica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola. La principalità di quest'ultima viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all'attività agricola si applicano le tabelle di cui all'allegato 1.

4. Per le aziende che ricadono nelle zone montane e svantaggiate come individuate in base alla normativa europea vigente il tempo-lavoro necessario per l'attività agricola (Sezione A Allegato 1) viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3, in funzione del disagio socio-economico degli addetti.

5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate al comma 4., ma praticano agricoltura biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo-lavoro per l'attività agricola (Sezione A Allegato 1) è moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.

6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri stabiliti nella tabella di cui all'allegato 2.

7. Qualora l'azienda fuoriesca dai parametri indicati ai precedenti commi 3 e 6, è prevista la presentazione di una relazione esplicativa, redatta da un professionista abilitato nel settore agroforestale, che dia contezza dei motivi e ne dimostri gli effetti.

In sede di iscrizione all'EROA la verifica del rispetto del rapporto di connessione (articolo 4 L.r. 21/2011 – articolo 3 R.r. 6/2013) si realizza attraverso la comparazione delle ore agricole generalmente intese (allegato n. 1 al regolamento regionale 6/2013) con le ore necessarie ai servizi agriturbistici che l'azienda intende proporre (allegato n. 2 al regolamento regionale 6/2013).

Per il conteggio delle ore agricole si utilizzano sia i dati delle attività agricole effettivamente esercitate dall'azienda, sia i dati potenziali – attività da implementare e/o aumento delle attività già presenti – desumibili dal "progetto agricolo/agriturbistico" che la stessa azienda intende attuare.

Inoltre, nel caso l'azienda intendesse fornire il servizio di somministrazione alimenti e bevande lo stesso progetto agricolo dovrà essere in grado di dimostrare la capacità di approvvigionamento della materia aziendale (nel caso di ORTO MISTO: per superfici superiori a mq 2000 – 20 are – dettagliare le superfici per singola coltura – vedi ISTAT).

In ogni caso, in questa fase, il SIAR, riguardo il calcolo delle ore dedicate all'attività agricola, rileva le informazioni aziendali inserite su SIAN, pertanto è opportuno che il richiedente, prima di presentare la domanda di iscrizione, aggiorni i dati del piano colturale sul fascicolo aziendale.

Nel caso il responsabile provinciale reputi necessario svolgere un sopralluogo, nell'occasione si procederà a riscontrare:

- le colture effettivamente presenti sul fondo, con particolare attenzione a quelle che richiedono maggiore intensità di lavoro: PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E DA CONDIMENTO – VIGNETO

- COLTURE ARBOREE – PICCOLI FRUTTI – FLOROVIVAISMO – ORTAGGI – ORTO MISTO (nel caso di terreno dedicato ad orticole per superfici superiori a mq 2000 dettagliare per le superfici per singola coltura – vedi ISTAT) etc.;
- i capi che sono detenuti dall’azienda, verificabili anche attraverso la consultazione di banche dati, registri di stalla etc.;
- le attività di trasformazione e/o di commercializzazione già presenti in azienda;
- le eventuali altre attività connesse;
- la presenza (o meno) di un parco macchine “ordinario” (per l’assegnazione della % aggiuntiva).

Riguardo l’eventuale riconoscimento e successiva applicazione dei coefficienti compensativi, relativamente alle condizioni “territoriali” (zone montane e svantaggiate come individuate in base alla normativa europea) il riscontro avviene tramite le specifiche sezioni di SIAN e SIAR; mentre nel caso di aziende già certificate biologiche o che si trovano in fase di conversione al metodo di produzione biologico la verifica avviene tramite consultazione di SIB e SIAR sezione BIO.

1.3.5 Rapporto di connessione presunto

Legge regionale 21/2011 Articolo 4 comma 3

3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole. In questo caso l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzabile di almeno due ettari.

Nel caso in cui l’azienda dovesse optare per una iscrizione con rapporto presunto, il sistema non produce alcun calcolo per la verifica del rapporto di connessione; in questa circostanza, però, è obbligatorio che l’azienda disponga di una superficie agricola utilizzata (SAU – vedi definizioni) pari ad almeno 2 ettari.

Di conseguenza se in sede di caricamento della domanda di iscrizione venisse selezionato il campo “attività minimale” il sistema non permetterà il rilascio della domanda se la SAU aziendale risultasse < 2ha.

Per ricadere nel rapporto presunto occorre che ciascuna delle attività elencate venga svolta in maniera disgiunta ed esclusiva.

Il sistema SIAR pertanto, nell’opzione dell’attività minimale, potrà permettere l’inserimento di più attività solo nel caso in cui ci sia una separazione temporale tra le stesse (esempio ospitalità completa da gennaio ad aprile – somministrazione pasti da maggio ad agosto – accoglienza in aree di sosta da settembre a dicembre).

Resta ferma la possibilità per una azienda che dovesse disporre di una SAU inferiore ai 2 ettari, di richiedere l’iscrizione nell’EROA se in base al proprio ordinamento produttivo fosse in grado di rispettare il rapporto di connessione attraverso la comparazione tra le ore delle attività agricole e le ore dei servizi agrituristici.

1.3.6 Fattoria didattica

Legge regionale 21/2011 Articolo 9 (Fattoria didattica)

1. L'organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l'azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta:

- a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e in generale del legame esistente fra le tradizioni alimentari gastronomiche e il patrimonio storico-culturale;
- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
- c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in relazione alle attività agricole praticate.

2. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.

Regolamento regionale 6/2013 Articolo 7 comma 3

3. L'imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi nell'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA), prevista dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 21/2011. L'iscrizione è subordinata alla frequentazione di un corso di formazione, con verifica delle conoscenze acquisite. L'articolazione del percorso formativo è indicata nell'allegato 3 al presente regolamento.

ALLEGATO 3 (articolo 7)

FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE DELLE FATTORIE DIDATTICHE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI

1. Ai corsi di formazione possono partecipare gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o altro soggetto che lavora in azienda (coadiuvante familiare o dipendente agricolo).

2. L'attività di formazione per esercitare l'attività di fattoria didattica viene svolta direttamente dall'ASSAM o dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. In questo caso, i corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

3. Gli imprenditori che organizzano le fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 2 ottobre 2001 devono partecipare al corso di formazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La struttura regionale competente valuta la possibilità di esenzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del presente regolamento, sulla base sia del periodo effettivo di attività svolto negli anni precedenti (almeno 15 giornate nel corso degli ultimi tre anni, come risultanti da adeguata documentazione comprovante le reali giornate di attività svolte), sia di eventuali corsi di formazione specifici o per materie analoghe, a cui l'imprenditore agricolo o, altro soggetto che lavora in azienda (familiare o dipendente agricolo), avesse già partecipato.

4. Il corso deve fornire competenze di tipo progettuale e gestionale per l'accoglienza in azienda di scolaresche e visitatori. Deve inoltre fornire gli strumenti per l'analisi del contesto economico, sociale, ambientale, culturale, normativo e fiscale, al fine di individuare e sviluppare al meglio le risorse e le potenzialità dell'azienda e del territorio quale strumento di valorizzazione dell'agricoltura e dei suoi prodotti.

5. Il percorso formativo viene articolato sull'approfondimento dei seguenti moduli formativi:
- a) analisi del contesto di riferimento (normativo, assicurativo, fiscale e sicurezza e norme igieniche), almeno 6 ore;
 - b) elementi di conoscenza su ambiente, territorio, alimentazione e salute, almeno 6 ore;
 - c) rapporto con il mondo della scuola e il progetto didattico, almeno 6 ore;
 - d) laboratorio su percorso didattico e comunicazione, almeno 12 ore.
6. La durata del corso è pari ad almeno 30 ore, con verifica finale.
7. La commissione d'esame è composta da almeno tre componenti individuati tra i docenti/esperti che hanno partecipato alla realizzazione del corso.
8. La prova finale consiste in un colloquio sulle materie oggetto del corso; inoltre il partecipante è tenuto a descrivere il percorso didattico che intende attuare nella propria azienda. Per sostenere la prova il partecipante deve aver frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni. A prova finale superata viene rilasciato un attestato di idoneità.

Per offrire questa tipologia di servizio risulta necessario che il richiedente o un coadiuvante familiare o un dipendente dell'azienda, abbia acquisito la prevista "formazione" attraverso la partecipazione a specifici corsi (come sopra descritti).

In questo caso va allegata alla domanda l'attestato rilasciato a conclusione del percorso formativo. Nella sezione "relazione descrittiva" presente in domanda si dovrà descrivere il percorso didattico che si intende proporre nella propria azienda.

Il sistema non permetterà il rilascio della domanda in assenza dell'attestato che garantisce la frequentazione allo specifico corso di formazione, salvo i casi di esenzione debitamente comprovati, come previsti dall'allegato n. 3 al regolamento regionale 6/2013 (periodo di attività effettivamente svolto pari ad almeno 15 giornate nei tre anni precedenti – frequentazione corsi di formazione specifici o per materie analoghe).

Per le richieste di attività di fattoria didattica non è necessario individuare in domanda un fabbricato in quanto si ritiene che l'attività possa essere svolta "prevalentemente" all'aperto.

1.3.7 Ospitalità in piazzole per la sosta in spazi aperti

Secondo i limiti dettati dall'articolo 5 della L.R. 21/2011, nel rispetto del rapporto di connessione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo volesse proporre tale tipologia di accoglienza fino ad un massimo di 25 piazzole, il sistema non permetterà il rilascio della domanda se la SAU aziendale non fosse pari ad almeno 3 ha.

1.4 Sopralluogo

Il responsabile provinciale decide sulla necessità o meno di svolgere il sopralluogo.

La visita, di norma, è effettuata dal responsabile provinciale con l'istruttore assegnatario della domanda, incaricati dal dirigente della SDA di competenza.

In sede di sopralluogo occorrerà compilare il **verbale** sulla base del modello scaricato da SIAR sottoscritto dai funzionari presenti e dal referente dell'azienda.

Il verbale dovrà riportare i dati aziendali, il nominativo del legale rappresentante in caso di società, il nominativo del soggetto presente al sopralluogo e che rappresenta in quel momento l'azienda agricola, il giorno in cui si esegue il sopralluogo, il sito visitato/i siti visitati riguardanti sia il

fabbricato/i fabbricati sia il fondo/i fondi; nel caso in cui i terreni fossero dislocati in più località il sopralluogo può essere eseguito, a discrezione del responsabile provinciale dell'istruttoria, dove si ritiene necessaria la visita per la verifica di quanto riportato sul fascicolo.

1.5 Modifiche al piano agrituristico

Durante la fase istruttoria, alla ditta è consentito proporre, con nota scritta da caricare su SIAR come "comunicazioni in entrata", MODIFICHE AL PIANO AGRITURISTICO PRESENTATO, intese come:

- integrazione dei fabbricati che si intendono utilizzare per esercitare l'attività agrituristica;
- aggiungere tipologie di attività inizialmente non previste;
- aumentare i volumi di attività;
- togliere e/o ridurre tipologie e/o volumi di attività;
- etc.

In questa circostanza è demandato all'istruttore assegnatario della domanda il compito di aggiornare il PIANO AGRITURISTICO.

1.6 Termine istruttoria

A seguito delle verifiche svolte e dell'eventuale sopralluogo l'attività dell'istruttore si conclude con la sottoscrizione della check-list istruttoria su SIAR.

L'istruttoria termina successivamente alla sottoscrizione del "rapporto istruttorio" da parte del responsabile provinciale, di cui verrà data comunicazione al responsabile regionale del procedimento.

Nel caso fosse necessario procedere alla RIAPERTURA dell'ISTRUTTORIA della domanda EROA, la richiesta da parte dell'istruttore che ha in carico la domanda, va inviata al Dirigente della Struttura Regionale competente in materia di agriturismo che direttamente o tramite il Responsabile regionale del procedimento, autorizza la RIAPERTURA attraverso una specifica comunicazione a SIAR.

1.7 Termine procedimento

Il procedimento si chiude o con la sottoscrizione a firma congiunta del responsabile regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo del certificato di iscrizione o con il rigetto dell'istanza.

1.7.1 Certificato di iscrizione EROA

Alle domande di iscrizione che si concludono con istruttoria positiva viene attribuito un codice univoco di iscrizione in elenco (il codice viene così composto: ultime due cifre dell'anno iscrizione – numero progressivo – sigla della provincia – codice ISTAT comune).

Tale codice è riportato nel Certificato di Iscrizione che viene inviato all'azienda/impresa/ richiedente.

Il certificato è generato automaticamente dal sistema SIAR al momento dell'esito positivo dell'istruttoria della richiesta di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici e viene sottoscritto in maniera congiunta dal Responsabile regionale del procedimento e dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo

Viene inviato per PEC³ all'azienda agricola richiedente e al comune competente *per ubicazione dei fabbricati interessati all'attività*.

Il certificato contiene:

1. Denominazione dell'impresa
2. Legale rappresentante e relativi dati anagrafici
3. Codice Fiscale
4. Sede legale
5. Numero Partita Iva
6. Numero di iscrizione generato dal sistema SIAR
7. Tipologia e volumi delle attività agrituristiche
8. Dati catastali del fabbricato dove si svolgerà l'attività agrituristica – foglio/particella/subalterno.

L'elenco EROA è consultabile nella sezione pubblica del sito: <http://siar.regione.marche.it>.

1.7.2 Rigetto dell'istanza

DGR 1567/2018 – RIGETTO ISTANZA

Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito negativo, al richiedente viene inviata apposita comunicazione contenente anche il termine di 20 giorni per la presentazione di memorie scritte ai fini del riesame della domanda.

Le richieste di riesame saranno esaminate dal responsabile del procedimento e dal responsabile provinciale competente per territorio.

Il riesame viene effettuato nei 30 giorni successivi alla presentazione delle memorie dal responsabile del procedimento.

Espletato il riesame, gli esiti sono acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR mediante le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.

In caso di esito positivo si procede all'iscrizione nell'EROA ed all'invio del relativo certificato di iscrizione.

In caso di esito negativo della valutazione della richiesta di riesame il procedimento termina con l'invio al richiedente della conferma dell'esito istruttorio negativo.

1.8 Variazioni

DGR 1567/2018 – VARIAZIONI

L'operatore agrituristico è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali la stessa azienda è stata iscritta.

In ogni caso l'operatore agrituristico è tenuto all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale e conseguentemente all'aggiornamento della sua posizione di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Per tutte le variazioni che riguardano la tipologia di attività o il volume di attività non già prevista con la preesistente iscrizione nell'EROA, l'operatore deve procedere ad aggiornare la propria posizione di iscrizione su SIAR.

4.1 Modifica e subentro

Nel caso di imprese agricole già iscritte nell'EROA è possibile effettuare la modifica della forma giuridica o della ragione sociale o il subentro nell'esercizio dell'attività agricola e agrituristica solo qualora venga assicurata la continuità dei rapporti giuridici, per cui il nuovo soggetto assume la titolarità dei rapporti giuridici esistenti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali del soggetto che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c. Continuità dei rapporti giuridici).

Il subentro è possibile solo nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa ai familiari di cui al comma 3 dell'art. 230 bis c.c. o, a seguito di decesso dell'imprenditore agricolo, agli eredi legittimi. In tutte le fattispecie di trasformazione o di subentro, come sopra descritte, la relativa istanza deve essere corredata da documentazione idonea attestante il trasferimento dei diritti e obblighi (es. statuto e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 compresa quella attestante il decesso dell'imprenditore in caso di morte).

L'iscrizione in essere rimane valida per tutto il periodo necessario a completare le procedure relative alla verifica del mantenimento dei requisiti in capo al soggetto trasformato o subentrato. In caso di esito negativo si procederà ai sensi del successivo punto 5.

Al di fuori dei casi sopra descritti il trasferimento di un'azienda agricola che svolge attività agrituristica è considerato nuova iscrizione; pertanto è necessario presentare la domanda secondo le modalità indicate al precedente punto 1.

Le comunicazioni al/del beneficiario sono effettuate tramite PEC.

1.9 Cancellazione dall'elenco

Legge regionale 21/2011 Articolo 12 comma 3

3. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione e nei casi di cessazione dell'attività. Non si fa luogo alla cancellazione se il mancato inizio dell'attività è dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 17, purché l'attività sia intrapresa entro i dodici mesi successivi al loro completamento inteso come data dell'attestazione o del rilascio dell'agibilità.

2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

MODELLO ORGANIZZATIVO

La gestione delle SCIA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Dirigente Struttura Regionale competente in materia di agriturismo

Responsabile regionale del procedimento con funzioni di:

- coordinamento regionale della legge regionale n. 21/2011 e del regolamento regionale n. 6/2013
- responsabile ai sensi della L. 241/90.

Responsabile provinciale dell'istruttoria con funzioni di:

- assegnazione delle SCIA pervenute relative alla provincia di competenza
- istruttore delle pratiche che prende in carico.

Istruttore.

Tutto il procedimento si svolge sulla base degli indirizzi tecnici del Dirigente regionale competente in materia di agriturismo, il quale riceve, tramite il responsabile regionale del procedimento/ responsabile provinciale dell'istruttoria gli esiti delle valutazioni di competenza della Regione sulle Segnalazioni di Inizio Attività.

L'assegnazione delle responsabilità del procedimento o delle linee di attività, stabilite con i decreti di organizzazione delle funzioni del personale, dovranno assicurare la funzionalità e la flessibilità delle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (art. 2, comma 2, lett. a) L.R. 20/2001 e s.m.i.).

Il manuale contiene l'articolazione di tutte le eventuali fasi istruttorie con l'indicazione delle attività e dei soggetti ad esse preposti.

FASE	ATTIVITA'	DIRIGENTE	RESPONSABILE REGIONALE	RESPONSABILE PROVINCIALE	ISTRUTTORE
PREDISPOSIZIONE	Definizione delle procedure di ricevimento, registrazione e trattamento delle SCIA	X	X	X	
RACCOLTA	Acquisizione SCIA trasmessa da SUAP/Comune		X	X	
	Archiviazione dati SCIA			X	
VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' SU RICHIESTA PARERE COMUNE/SUAP	Assegnazione SCIA da controllare agli istruttori			X	
	Verifica su richiesta di parere del Comune			X	X
	Comunicazione esito verifica	X	X		

2.1 Presentazione della SCIA

Legge regionale n. 21/2011 articolo 13 comma1

1. Gli imprenditori che intendono svolgere l'attività agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.

Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché le utenze annuali e i periodi di apertura.

Le imprese agricole iscritte all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici che intendono iniziare l'attività agrituristica devono presentare al SUAP o al Comune in sua assenza, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA) secondo il modello riportato nell'allegato n. 1 della DGR n. 1567/2018.

Con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo sarà stabilita la data dalla quale sarà possibile presentare la SCIA attraverso il SIAR.

La SCIA va presentata al momento di iniziare l'attività agrituristica e ogni qualvolta si verifichi una variazione della tipologia o una modifica del volume dell'attività esercitata.

E' in capo al comune la verifica della completezza dei dati presenti nella SCIA e dei relativi allegati, lo stesso è tenuto ad effettuare i controlli di legge (art. 13 comma 2 L.R. 21/2011).

2.2 Archivio delle aziende che esercitano attività agrituristica

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L.R. 21/2011 i competenti uffici (SUAP – comuni etc.) sono tenuti a trasmettere copia della SCIA alla struttura organizzativa regionale competente che l'acquisisce.

Su SIAR nella specifica "AREA" Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici – AZIENDE IN ATTIVITA' – è presente l'archivio delle aziende che esercitano attività agrituristica raggruppate in:

- AZIENDE CHE OFFRONO OSPITALITA' – camere/unità abitative/piazzole di sosta
- AZIENDE CHE OFFRONO OSPITALITA' CON LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA COLAZIONE
- AZIENDE CHE OFFRONO OSPITALITA' CON LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA COLAZIONE E LA MEZZA PENSIONE O LA PENSIONE COMPLETA SOLO AGLI ALLOGGIATI
- AZIENDE CHE OFFRONO OSPITALITA' E SOMMINISTRAZIONE ANCHE AI NON ALLOGGIATI
- AZIENDE CHE OFFRONO LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- AZIENDE CHE ORGANIZZANO SOLO L'ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA
- AZIENDE CHE OFFRONO ALTRE ATTIVITA' (esempio passeggiate a cavallo – pesca sportiva su laghetto aziendale etc.).

Per ogni ditta sono riportate le seguenti informazioni relative all'impresa:

denominazione – sede – numero di Partita Iva – recapiti telefonici (fisso/mobile/FAX) – email – PEC – sito web.

Solo successivamente all'attività di controllo (come da procedure indicate dal seguente capitolo/paragrafo 3) sul sistema saranno implementate le seguenti informazioni:

1. livello di classificazione raggiunta dall'azienda agrituristica;
2. la denominazione "insegna" dell'azienda agrituristica;
3. gli estremi della SCIA presentata in Comune per l'esercizio dell'attività agrituristica;
4. la descrizione della tipologia e del volume di attività esercitate dall'azienda:
 - n. camere disponibili;
 - n. camere con bagno;
 - n. camere attrezzate per ospiti con ridotta o impedita capacità;
 - n. posti letto in camere indicando l'eventuale offerta della prima colazione;
 - n. unità abitative disponibili;
 - n. unità abitative attrezzate per ospiti con ridotta o impedita capacità;
 - n. posti letto nelle unità abitative indicando l'eventuale offerta della prima colazione;
 - n. piazzole nel caso di ospitalità in aree di sosta con eventuale indicazione delle "case mobili" nella disponibilità dell'imprenditore;
 - n. posti tavola;
 - n. pasti che possono essere somministrati nel corso dell'anno;
 - organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
 - organizzazione di passeggiate a cavallo;
 - organizzazione di attività di pesca sportiva su laghetto aziendale;
 - organizzazione di passeggiate in mountain bike;
 - organizzazione di escursioni guidate;
 - organizzazione di attività di trekking;
 - postazioni per osservazione naturalistica (es. birdwatching);
 - postazioni per osservazione paesaggistica (es. le terrazze di Piero della Francesca);
 - organizzazione di corsi di cucina regionale/tradizionale;
 - organizzazione di corsi vari;
 - museo della civiltà contadina;
 - percorso naturalistico-didattico;
 - organizzazione "occasionale" di "spettacoli" – altro;
 - strutture sportive a disposizione degli ospiti: piscina – maneggio – campo tennis – campo bocce – campo golf (addestramento fino 9 buche/oltre 9 buche) – campo calcetto – campo pallavolo/pallacanestro – campo tiro con l'arco – percorso vita – altro;
 - attività di fattoria didattica;
 - eventuali attività e servizi complementari offerti: centro benessere – centro termale – fattoria della salute – centro sportivo e simili – attività convegnistica – altro;
5. INDIRIZZO COLTURALE PREVALENTE
6. ALTRE ATTIVITA' CONNESSE ESERCITATE
 - agricoltura sociale (servizi educativi – servizi sociali e assistenziali – servizi socio-sanitari – reinserimento lavorativo);
 - vendita diretta (vino – formaggi – olio – carne fresca – carne trasformata – farine – legumi – prodotti orticoli – frutta fresca/secca – miele – succhi e/o estratti di frutta e/o verdura – conserve – marmellate – birra – pane – pasta – altro);
 - trasformazione/manipolazione prodotti agricoli (cantina – caseificio – frantoio – laboratorio trasformazione carni – laboratorio lavorazione miele – laboratorio succhi e/o estratti di

- frutta e/o verdura – laboratorio conserve – laboratorio marmellate – birrificio – panificio – pastificio – altro);
- produzione di energia;
 - contoterzismo;
 - attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio (articolo 15 D. Lgs. n. 228/2001);
 - trasformazione prodotti agricoli per conto terzi.

Per garantire la completezza e l'aggiornamento sistematico delle informazioni relative ai titoli abilitativi rilasciati/presentati prima della predisposizione del presente Manuale, gli istruttori possono contattare direttamente le amministrazioni competenti al ricevimento degli stessi titoli abilitativi, concordando, se necessario, anche una visita presso i loro uffici.

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 15 comma 5

1. Per agevolare le operazioni di controllo, le aziende che esercitano l'attività agrituristica aggiornano e validano il proprio fascicolo aziendale entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza si fa riferimento ai dati risultanti dall'ultima validazione.

Il costante aggiornamento dell'archivio, inoltre, è indispensabile per l'organizzazione dell'attività di controllo presso le aziende così come previsto all'art. 22 della legge n. 21/2011.

Contestualmente all'avvio dell'attività agrituristica o ad una sua variazione, nei trenta giorni successivi, l'impresa aggiorna la propria posizione presso la stessa CCIAA, comunicando loro la nuova strutturazione dell'azienda con l'indicazione delle attività agrituristiche effettivamente esercitate (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – organizzazione di fattoria didattica etc.).

2.3 Richiesta di parere da parte del Comune

Nel caso in cui il comune o altro soggetto all'uopo delegato, con la trasmissione della SCIA, dovesse richiedere il "parere di competenza", la verifica si limiterà esclusivamente al riscontro:

- ✓ del rispetto del requisito della principalità agricola;
- ✓ del livello di classificazione.

Le risposte alle richieste di parere da parte dei comuni sono trasmesse nei trenta giorni successivi la data della richiesta stessa, salvo diverso ordine di servizio del dirigente del servizio o del dirigente responsabile della SDA di riferimento.

2.3.1 Parere sul rispetto del requisito della principalità agricola

Per le aziende che presentano la SCIA e per le quali il Comune richiede specifico parere, si procede alla verifica del rispetto del rapporto di connessione (articolo 4 L.r. 21/2011 – articolo 3 R.r. 6/2013) secondo quanto prescritto dalla normativa vigente [comparazione delle ore agricole

generalmente intese (allegato n. 1 al regolamento regionale 6/2013) con le ore necessarie ai servizi agrituristici che l'azienda intende proporre (allegato n. 2 al regolamento regionale 6/2013)].

Per il conteggio delle ore agricole si utilizzano i dati come di seguito indicato:

- riguardo le coltivazioni, le attività agricole effettivamente esercitate nell'anno in corso come riportato nel fascicolo aziendale AGEA
- riguardo gli allevamenti o la consistenza attuale degli animali o la consistenza media degli animali dell'anno precedente come riscontrabile dalla consultazione dell'anagrafe zootecnica/registri di stalla.

L'istruttoria consiste nel compilare un foglio elettronico – in formato Excel – che riporta tutte le sezioni (se presenti):

SEZIONE A): COLTIVAZIONI – ALLEVAMENTI – CURA DELLA BIODIVERSITA' – CERTIFICAZIONE QM

SEZIONE B): COEFFICIENTE COMPENSATIVO – eventuale

SEZIONE C): TRASFORMAZIONE – VENDITA

SEZIONE D): ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE DI PRESTAZIONE SERVIZI EXTRAZIENDALI – PRODUZIONE DI ENERGIA IN MULTIFUNZIONALITA' EX D.LGS.228/01

SEZIONE E): MANUTENZIONE CAPITALE FONDIARIO E/O DEL CAPITALE AGRARIO

SEZIONE F): DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA AZIENDALE

della TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO-LAVORO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA (allegato 1 al regolamento regionale 6/2013) la cui sommatoria corrisponde al totale "effettivo" delle ore riferite al tempo-lavoro agricolo da comparare al tempo-lavoro agrituristico determinato, anche in questo caso, con la compilazione di un altro foglio elettronico – sempre in formato Excel – inserendo le quantità riferite a tipologia e a volume di attività riportate nella stessa SCIA come da TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO-LAVORO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – posti letto/posti tavola/periodo di attività etc. (allegato 2 al regolamento regionale 6/2013).

In sede di un eventuale sopralluogo si procederà a riscontrare:

- le colture effettivamente presenti sul fondo, con particolare attenzione con quelle che richiedono maggiore intensità di lavoro: PIANTE AROMATICHE, MEDICINALI E DA CONDIMENTO – VIGNETO – COLTURE ARBOREE – PICCOLI FRUTTI – FLOROVIVAISMO ORTAGGI – ORTO MISTO (nel caso di terreno dedicato ad orticole per superfici superiori a mq 2000 dettagliare per le superfici per singola coltura – vedi ISTAT) etc.;
- i capi che sono detenuti dall'azienda, verificabili anche attraverso la consultazione di banche dati, registri di stalla etc.;
- le attività di trasformazione e/o di commercializzazione già presenti in azienda;
- le eventuali altre attività connesse;
- la presenza (o meno) di un parco macchine "ordinario" (per l'assegnazione della % aggiuntiva)
- il numero di camere/unità abitative e relativi posti letto;
- il numero di piazzole;
- le strutture sportive (maneggio – laghetto aziendale etc.);
- le eventuali attività o servizi complementari offerti etc.

per confermare quanto riportato nei fogli elettronici prima indicati.

Per le attività riconducibili all'articolo 4 comma 3 per le quali non è prevista la comparazione delle ore tra attività agricola ed attività agrituristica in quanto il rapporto di connessione è considerato presunto, è sufficiente verificare, tramite riscontro del fascicolo aziendale, che la Superficie Agricola (SAU – vedi definizioni) sia maggiore di due ettari.

2.3.2 Parere sul livello di classificazione

Il controllo consiste nel riscontro di quanto dichiarato da parte del rappresentante legale della ditta con la SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE (allegato n. 5 al Regolamento Regionale n. 6/2013).
Riguardo le modalità di controllo si rimanda al successivo capitolo 3 del presente Manuale delle procedure.

3. VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

MODELLO ORGANIZZATIVO

La vigilanza ed il controllo sulle aziende che esercitano attività agrituristica prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

Dirigente Struttura Regionale competente in materia di agriturismo

Responsabile regionale del procedimento con funzioni di:

- coordinamento regionale della legge regionale n. 21/2011 e del regolamento regionale n. 6/2013
- responsabile ai sensi della L. 241/90.

Responsabile provinciale dell'istruttoria /Istruttore con funzioni di:

- coordinamento attività di controllo a livello di provincia di competenza
- responsabile delle operazioni di controllo sulle pratiche che prende in carico
- verifica, sottoscrizione ed invio della eventuale richiesta di documentazione integrativa
- partecipazione eventuale al sopralluogo aziendale
- sottoscrizione check-list istruttoria
- sottoscrizione rapporto istruttorio a conclusione dell'attività di controllo.

Istruttore delle pratiche assegnategli con funzioni di:

- responsabile delle operazioni di controllo sulle pratiche assegnategli
- predisposizione eventuale richiesta di documentazione integrativa
- partecipazione al sopralluogo aziendale
- sottoscrizione check – list istruttoria.

Tutto il procedimento si svolge sulla base degli indirizzi tecnici del Dirigente regionale competente in materia di agriturismo, il quale riceve, dal responsabile regionale del procedimento gli esiti delle valutazioni sull'attività di controllo delle aziende che esercitano l'attività agrituristica, raccolti dai responsabili provinciali dell'istruttoria.

L'assegnazione delle responsabilità del procedimento o delle linee di attività, stabilite con i decreti di organizzazione delle funzioni del personale, dovranno assicurare la funzionalità e la flessibilità delle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (art. 2, comma 2, lett. a) L.R. 20/2001 e s.m.i.).

Il manuale contiene l'articolazione di tutte le fasi del procedimento con l'indicazione di tutte le attività e dei soggetti ad esse preposti.

FASE	ATTIVITA'	DIRIGENTE	RESPONSABILE REGIONALE	RESPONSABILE PROVINCIALE	ISTRUTTORE
PREDISPOSIZIONE – REVISIONE - AGGIORNAMENTO	Definizione delle procedure di vigilanza e controllo delle aziende che esercitano l'attività agrituristica	X	X	X	
FASE VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE	Campionamento		X		
	Operazioni di controllo			X	X
	Verifica su richiesta di parere del Comune			X	X
	Predisposizione richiesta documentazione integrativa			X	X
	Verifica, sottoscrizione ed invio documentazione integrativa			X	
	Ricezione ed assegnazione documentazione integrativa			X	
	Sopralluogo aziendale			X	X
	Sottoscrizione check – list istruttoria			X	X
	Sottoscrizione rapporto istruttorio			X	
	Comunicazione esito verifica	X	X		
	Eventuale provvedimento revoca contributo ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 L.r. 21/2011	X	X		

Legge regionale n. 21/2011 articolo 22 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 21 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno quinquennale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la verifica periodica, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:

- a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
- b) il livello di classificazione;
- c) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6.

2 bis. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.

3. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 15 commi 1 e 2 (Controlli nelle aziende agrituristiche)

1. Ferma restando la competenza riguardo l'attività di ispezione dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale in materia di igiene, di sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro e di fiscalità, spetta ai Comuni l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 21/2011 e nel presente regolamento, in particolare concernente:

- a) la corretta esecuzione degli interventi di recupero degli immobili sotto l'aspetto urbanistico-edilizio;

- b) l'accertamento e la relativa applicazione della sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 21/2011 ai soggetti che esercitano abusivamente l'attività agrituristica;
- c) il riscontro del corretto uso delle denominazioni, ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2011;
- d) la verifica di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, lettere c) e d), della l.r. 21/2011.
2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:
- a) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'EROA, in particolare attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla;
- b) il rispetto del requisito della principalità agricola, in particolare attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla ed eventualmente con specifico sopralluogo ai fini del riscontro dell'effettivo ordinamento produttivo praticato;
- c) il livello di classifica;
- d) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nella fornitura del servizio di prima colazione e nell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.1 Competenze

Spettano alla **struttura organizzativa regionale** competente la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:

- ✓ La permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'EROA;
- ✓ Il rispetto del requisito della principalità agricola;
- ✓ Il livello di classificazione;
- ✓ Il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nel servizio di fornitura di prima colazione e nell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 Campionamento

Le ispezioni e i controlli sono effettuati periodicamente su tutte le aziende che esercitano l'attività agrituristica con cadenza almeno quinquennale, come previsto dall'articolo 22 comma 1 della legge regionale n. 21/2011.

Il campionamento deve essere rappresentativo anche rispetto le singole tipologie di attività che le aziende propongono; di conseguenza per individuare/campionare le strutture da controllare le aziende autorizzate dovranno essere suddivise tra:

LOTTO 1: aziende che offrono ospitalità

- alloggio/camere
- unità abitative
- piazzole di sosta

LOTTO 2: aziende che offrono ospitalità con la somministrazione della prima colazione

LOTTO 3: aziende che offrono ospitalità con la somministrazione della prima colazione e la mezza pensione o la pensione completa (solo agli alloggiati)

LOTTO 4: aziende che offrono ospitalità e somministrazione anche ai non alloggiati

LOTTO 5: aziende che offrono la somministrazione di alimenti e bevande.

LOTTO 6: aziende che organizzano solo l'attività di fattoria didattica

LOTTO 7: aziende che offrono altre attività (esempio passeggiate a cavallo – pesca sportiva su laghetto aziendale etc.

Il campionamento inoltre può tener conto delle strutture oggetto di verifica da parte dei Carabinieri Forestale (precedentemente Corpo Forestale dello Stato), come da convenzione sottoscritta con la Regione Marche.

Esempio anno 2018:



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Convenzione tra la Regione Marche e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego delle unità Carabinieri Forestale nell'ambito delle materie di competenza regionale

Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017

PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' (PAA) 2018

Servizio Politiche agroalimentari
attuazione art. 3, lettera A., paragrafi (1) e (2) e lettera B., punto (6)
della Convenzione

7. Obiettivo: sicurezza agroalimentare mediante verifica di almeno n. 50 aziende agrituristiche ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 21/2011 e dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 6/2013.

Attività: controllo a campione di taluni parametri e obblighi normativi sulla base di uno specifico protocollo operativo e relativa scheda di controllo. Report annuale dell'attività svolta.

Fino al completo inserimento di tutte le aziende autorizzate su SIAR, l'estrazione del campione si baserà sugli elenchi delle aziende regionali che esercitano attività agrituristica suddivisi per provincia.

La competenza per l'estrazione del campione è assegnata al Responsabile del procedimento e viene effettuata al 31 gennaio (o nel primo giorno non festivo successivo al 31 gennaio), prendendo come base le aziende agrituristiche abilitate all'esercizio dell'attività alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per rispettare quanto stabilito dal citato articolo 22 legge regionale 21/2011, l'estrazione del campione viene organizzato secondo il seguente schema:

ANNO	% SU BASE SDA	TIPOLOGIA ESTRAZIONE	CAMPIONE AGGIUNTIVO	
1° ANNO	20% sul totale aziende abilitate al 31 dicembre dell'anno precedente	Casuale		
2° ANNO	20% sul totale aziende abilitate al 31 dicembre dell'anno precedente detratte le ditte soggette a controllo il 1° anno	Casuale	5%	Delle aziende controllate al 1° anno secondo l'analisi del rischio
3° ANNO	20% sul totale aziende abilitate al 31 dicembre dell'anno precedente detratte le ditte soggette a controllo al 1° e al 2° anno	Casuale	4%	Delle aziende controllate al 1° e al 2° anno secondo l'analisi del rischio
4° ANNO	20% sul totale aziende abilitate al 31 dicembre dell'anno precedente detratte le ditte soggette a controllo al 1°, al 2° e al 3° anno	Casuale	3%	Delle aziende controllate al 1°, al 2° e al 3° anno secondo l'analisi del rischio
5° ANNO	Tutte le aziende che residuano abilitate al 31 dicembre dell'anno precedente detratte le ditte soggette a controllo al 1°, 2°, 3° e 4° anno		2%	Delle aziende controllate al 1°, al 2°, al 3° e al 4° anno secondo l'analisi del rischio

L'estrazione del campione aggiuntivo (decescente dal primo al quinto anno) tiene conto, come ANALISI DEL RISCHIO, di:

- eventuale sostituzione delle aziende già oggetto di verifica da parte dei Carabinieri Forestale, come da convenzione sopra citata;
- le aziende oggetto di controllo con o senza rilievi;
- dimensione aziendale
- incidenza delle produzioni vegetali/animali
- presenza attività di trasformazione prodotti aziendali
- numero posti letto
- numero camere/unità abitative/piazzole
- numero pasti autorizzati
- numero posti tavola previsti dalla SCIA/AUTORIZZAZIONE.

Stessa procedura verrà utilizzata per i quinquenni successivi.

3.3 Operazioni di Controllo

3.3.1 Fasi del Controllo

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 15 commi 4 e 5 (Controlli nelle aziende agrituristiche)

4. I titolari delle aziende agrituristiche devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola interessate dall'attività agriturbistica e devono fornire le informazioni e la collaborazione richiesta, nonché esibire i documenti e i registri relativi alle annotazioni contabili.

5. Per agevolare le operazioni di controllo, le aziende che esercitano l'attività agriturbistica aggiornano e validano il proprio fascicolo aziendale entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza, si fa riferimento ai dati risultanti dall'ultima validazione.

Le operazioni di controllo si articolano secondo le seguenti fasi:

- 1. comunicazione alle ditte interessate al controllo a seguito del campionamento**
- 2. consultazione della documentazione detenuta e archiviata presso gli uffici regionali (Servizio – SDA di competenza)**
- 3. consultazione delle fonti di certificazione dei dati aziendali (banca dati: fascicolo aziendale AGEA/anagrafe zootecnica/registro UMA/registri di stalla/CCIAA/SISTER – SIT etc.)**
- 4. eventuale consultazione sito internet, inoltre se aperte e accessibili all'esterno consultazione pagine social (facebook – twitter – instagram – youtube etc.) – consultazione portali dedicati (agriturismo.it – booking – tripadvisor etc.)**
- 5. acquisizione documentale d'ufficio da altre P.A. (SCIA – Autorizzazione agriturbistica nel caso di aziende che hanno iniziato l'attività prima della DGR 340/2014 – NIA nel caso di aziende che offrono la somministrazione alimenti e bevande e/o la colazione – Autorizzazione sanitaria per la piscina etc.)**
- 6. acquisizione della documentazione contabile della ditta interessata al controllo (fatture di acquisto e vendita – registri IVA di acquisti e vendite – registro dei corrispettivi – denuncia IVA – dichiarazione dei redditi – ulteriore documentazione in funzione degli elementi scaturiti nel corso delle operazioni di verifica)**
- 7. controllo e valutazione di tutta la documentazione acquisita con eventuale sopralluogo in azienda**
- 8. esiti del controllo e relativa notifica alla ditta.**

Per ogni azienda estratta a controllo, l'istruttore che ha in carico l'attività di verifica, apre una specifica cartella in formato elettronico su un server che sarà accessibile a tutti i responsabili dei controlli relativi alle aziende agriturbistiche individuati per ogni singola SDA, dove verrà memorizzata tutta la documentazione afferente all'impresa oggetto di accertamento.

1) Comunicazione alle ditte interessate

L'inizio delle procedure di controllo viene comunicato alle aziende che compongono il campione annuale 10 giorni prima dell'attività di verifica, tramite PEC.

PROCEDURE

Con la stessa nota saranno indicati i documenti necessari che l'azienda dovrà fornire per consentire l'attività di controllo.

Le aziende che non risultassero ancora censite su SIAR devono procedere a presentare richiesta di iscrizione EROA su SIAR.

2) consultazione della documentazione detenuta e archiviata presso gli uffici regionali (Servizio – SDA di competenza) relativa alle aziende iscritte prima dell'entrata in vigore della DGR 340/2014 e consistente in:

- **DOMANDA**
- **RELAZIONE**
- **CERTIFICATO ISCRIZIONE ELENCO**
- **ALTRO (CONTRATTI AFFITTO/DICHIARAZIONI PROPRIETARI–COMPROPRIETARI/etc.)**

3) consultazione delle fonti di certificazione dei dati aziendali

- fascicolo aziendale AGEA – memorizzare scheda di validazione (data – numero) – (di norma deve essere consultato il fascicolo aggiornato per la domanda unica)
- SIAN consultare le aree abilitate al singolo istruttore funzionali all'attività di controllo
- SIAR
- anagrafe zootecnica – memorizzare i dati relativi al periodo di riferimento (situazione attuale – consistenza media dell'anno precedente)
- registri di stalla – memorizzare i dati
- registro UMA
- CCIAA – memorizzare la visura camerale attuale e se necessario la visura storica
- SISTER – memorizzare la visura dell'agenzia del territorio e se necessario la visura storica
- SIT – memorizzare su foglio elettronico (word) immagine e se possibile la destinazione d'uso
- ISTRICE a seguito di specifica abilitazione all'accesso
- etc.

4) consultazione del sito internet (eventuale) memorizzare su foglio elettronico (word da trasformare in pdf) le pagine che descrivono l'agriturismo riportando obbligatoriamente la data della consultazione (necessario in caso di contestazione degli esiti del controllo da parte della stessa azienda), inoltre se aperte e accessibili all'esterno consultazione pagine social dell'agriturismo (facebook – twitter – instagram – youtube etc.) e consultazione portali dedicati (agriturismo.it – booking – tripadvisor etc.) anche in questi casi memorizzare su foglio elettronico (word da trasformare in pdf) le pagine che descrivono l'agriturismo riportando obbligatoriamente la data della consultazione

5) acquisizione documentale d'ufficio da altre P.A.

- SCIA agrituristica, qualora non già acquisita
- Autorizzazione agrituristica nel caso di aziende che hanno iniziato l'attività prima della DGR 340/2014
- NIA nel caso di aziende che offrono la somministrazione alimenti e bevande e/o la colazione – indispensabile nel caso di trasformazione prodotti con l'utilizzo del locale cucina in giorni dove non viene svolta l'attività di somministrazione e nel caso in cui l'azienda conservi i prodotti freschi con surgelamento/congelamento

- **Autorizzazione sanitaria per la piscina**
- etc.

6) acquisizione della documentazione contabile della ditta interessata al controllo relativa esclusivamente all'anno solare precedente nel caso di fornitura della prima colazione o di somministrazione di alimenti e bevande

- **fatture di acquisto e vendita**
- **registri IVA di acquisti e vendite**
- **registro dei corrispettivi**
- **denuncia IVA**
- **dichiarazione dei redditi**
- **ulteriore documentazione in funzione degli elementi scaturiti nel corso delle operazioni di verifica.**

Per consentire di velocizzare l'attività di controllo in aggiunta a quanto sopra previsto, le aziende agrituristiche che esercitano l'attività di somministrazioni alimenti e bevande, compresa l'offerta della prima colazione, dovranno compilare per l'anno di riferimento, una tabella su un foglio di calcolo elettronico (excel), come da modello allegato al presente Manuale (allegato n. 1), in cui sono riportati gli importi della materia prima come descritta nella specifica documentazione fiscale emessa a norma di legge (FATTURE O DOCUMENTI CONTABILI EQUIPOLLENTI) suddivisa tra:

- materia prima di produzione propria ceduta dall'azienda agricola all'azienda agrituristica attraverso "movimento interno dei beni" (comma 8 articolo 5 regolamento regionale 6/2013)
- materia prima da prodotto tracciato (l'acquisto è consentito oltre che presso le aziende agricole produttrici in qualunque struttura commerciale fermo restando che, in questo caso, la fattura dovrà evidenziare il singolo prodotto tracciato – es. vini DOP/IGP regionali – "Casciotta d'Urbino" etc.) o materia prima da prodotto tracciabile (acquisto effettuato esclusivamente presso le aziende agricole produttrici)
- materia prima da prodotto acquistato presso artigiani alimentari della zona ovvero presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale
- materia prima da prodotto acquistato dalla normale distribuzione commerciale.

Riguardo la produzione propria, in questo caso per le sole aziende che somministrano alimenti e bevande, è necessario che l'azienda compili una seconda tabella, come da modello allegato al presente Manuale (allegato n. 2), che riporti le seguenti informazioni:

- **categorie merceologiche** (dettaglio delle produzioni orticole – dettaglio delle produzioni di origine animale in genere – prodotti da trasformazione di origine vegetale e di origine animale etc.)
- **data del passaggio** per verificare la stagionalità (va evidenziato l'eventuale conservazione con tecniche di surgelamento/congelamento)
- **quantità oggetto di vendita** per verificare la reale capacità produttiva
- **prezzo unitari applicati** nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 articolo 5 regolamento regionale 6/2013
- **sommatoria complessiva dei prodotti ceduti all'azienda agrituristica.**

Copia dei modelli dei fogli elettronici da compilare saranno messi a disposizione delle singole aziende con la notifica dell'estrazione a controllo come allegati alla PEC.

I modelli compilati dell'azienda dovranno essere inviati alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio entro i trenta giorni successivi la notifica dell'estrazione a controllo.

Se ritenuto necessario, l'istruttore che ha in carico l'attività di controllo può richiedere ulteriore documentazione in funzione degli elementi scaturiti nel corso delle operazioni di verifica.

7) controllo e valutazione di tutta la documentazione acquisita con sopralluogo in azienda

Tutta la documentazione acquisita sarà oggetto di controllo e successiva valutazione necessaria a riscontrare, per quanto di competenza della Regione, il rispetto delle condizioni previste per esercitare l'attività agrituristica.

Tale verifica verrà fatta direttamente presso gli uffici della SDA competente per territorio.

Per ogni azienda estratta a controllo, l'istruttore che ha in carico l'attività di verifica, apre una specifica cartella in formato elettronico su un server che sarà accessibile a tutti i responsabili dei controlli relativi alle aziende agrituristiche individuati per ogni singola SDA, dove verrà memorizzata tutta la documentazione afferente l'impresa oggetto di accertamento/controllo.

In relazione a:

- attività esercitate dall'azienda
- valutazione e riscontro della documentazione agli atti
- requisiti da accertare

è necessario compiere un sopralluogo in azienda.

In occasione del sopralluogo sarà redatto apposito verbale secondo il modello approvato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo di cui una copia sarà rilasciato al rappresentante della ditta.

Il giorno e l'ora del sopralluogo verrà comunicato all'azienda con un anticipo di almeno venti giorni continuativi.

Attività di sola ospitalità

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 15 commi 6 – 7 – 11 (Controlli nelle aziende agrituristiche)

6. Nel caso di aziende che forniscano la sola attività di ospitalità, dopo il riscontro tra il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agrituristica e il certificato di iscrizione all'EROA, le operazioni di verifica consistono specialmente nella consultazione delle fonti di certificazione dei dati aziendali, in particolare del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla e nella consultazione dell'eventuale sito internet dell'azienda, nonché nella visita in situ per riscontrare:

- a) i locali o le piazzole di sosta utilizzati per l'ospitalità;
- b) l'esposizione del titolo abilitativo;
- c) l'effettivo ordinamento produttivo praticato, per comparare l'uso delle particelle rispetto a quanto indicato nel fascicolo aziendale e l'eventuale consistenza zootecnica con l'anagrafe zootecnica e i registri di stalla;
- d) il livello di classificazione auto dichiarato;
- e) la registrazione nei libri contabili delle ricevute fiscali emesse.

7. Se con l'attività di ospitalità è fornito il servizio di prima colazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2011 l'attività di controllo consiste nel riscontrare la

provenienza e il rispetto delle percentuali, in valore, della materia prima o prodotto, tracciato o tracciabile, da acquistare, suddivisa tra:

- a) aziende agricole singole o associate della Regione per un percentuale minima del 65 per cento;
- b) artigiani alimentari della zona o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale per una percentuale minima del 20 per cento;
- c) normale distribuzione commerciale dei beni alimentari, come quota residua massima del 15 per cento.

11. Sia nel caso di fornitura della prima colazione sia nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, risulta indispensabile acquisire almeno la documentazione fiscale inerente: fatture di acquisto e vendita; registri IVA di acquisti e vendite; registro dei corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi, per il riscontro della denuncia a fini IVA. Ulteriore documentazione può essere richiesta in funzione degli elementi scaturiti nel corso delle operazioni di verifica.

Attività di ospitalità con servizio di prima colazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della L.R. 21/2011 l'attività di controllo consiste nel riscontrare la provenienza e il rispetto delle percentuali, in valore, della materia prima o prodotto, tracciato o tracciabile, da acquistare, suddivisa tra:

- a) aziende agricole singole o associate della Regione per un percentuale minima del 65 per cento; mediante consultazione dei documenti indicati al precedente punto 6 del paragrafo Fasi del controllo.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Legge regionale n. 21/2011 articolo 6 commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall'azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.

2. Al fine indicato al comma 1, l'azienda garantisce che almeno l'80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituito da prodotto proveniente:

- a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
- b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
- c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.

3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 25 per cento.

4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.

5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui al presente articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 21.

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 15 commi 8 – 9 – 10 – 11 (Controlli nelle aziende agrituristiche)

8. Nel caso di aziende che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le operazioni di verifica consistono, dopo il riscontro tra il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agrituristica e il certificato di iscrizione all'EROA, nella consultazione delle fonti di certificazione dei dati aziendali, in particolare del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla e nella consultazione dell'eventuale sito internet dell'azienda, nonché nella visita in situ per riscontrare:

- a) i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'esposizione del titolo abilitativo, del foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM eventualmente, offerti dall'azienda e dell'elenco dei fornitori delle materie prime o prodotti utilizzate o non prodotte nell'azienda;
- c) l'effettivo ordinamento produttivo praticato, per comparare l'uso delle particelle rispetto quanto indicato nel fascicolo aziendale e l'eventuale consistenza zootecnica con l'anagrafe zootecnica e i registri di stalla.

9. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 8, la verifica riguarda in particolare sia la capacità dell'azienda di garantire l'autoapprovvigionamento attraverso il cosiddetto movimento interno di beni per una percentuale minima del 30 per cento, sia il riscontro della provenienza della materia prima o prodotto da acquistare suddivisa tra:

- a) aziende agricole singole o associate della Regione per una percentuale minima del 30 per cento;
- b) artigiani alimentari della zona o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale per una percentuale minima del 20 per cento;
- c) normale distribuzione commerciale dei beni alimentari, come quota residua massima del 20 per cento.

10. Per raggiungere la percentuale del 30 per cento di auto approvvigionamento indicata al comma 9, l'azienda deve garantire il trasferimento di un paniere di prodotti o materia prima, fermo restando che per il prodotto vino la percentuale massima in valore che concorre a raggiungere tale soglia è pari al 10 per cento, mentre per il prodotto olio la percentuale massima corrisponde al 3 per cento.

11. Sia nel caso di fornitura della prima colazione sia nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, risulta indispensabile acquisire almeno la documentazione fiscale inerente: fatture di acquisto e vendita; registri IVA di acquisti e vendite; registro dei corrispettivi; denuncia IVA; dichiarazione dei redditi, per il riscontro della denuncia a fini IVA. Ulteriore documentazione può essere richiesta in funzione degli elementi scaturiti nel corso delle operazioni di verifica.

Effettuati gli adempimenti di cui sopra, la verifica riguarda in particolare sia la capacità dell'azienda di garantire, come previsto dall'articolo 6 della LR n. 21/2011 e dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 6/2013, che **almeno l'80 % del valore della materia prima** utilizzata calcolato su base annua, mediante consultazione dei documenti indicati al precedente punto 6 del paragrafo Fasi del controllo, sia costituito da prodotto proveniente:

- a) Per almeno un 30% sul totale dalla **produzione aziendale**;
- b) Per un massimo del 20% sul totale, da acquisti effettuati presso **artigiani alimentari** della zona o presso **aziende di trasformazione** dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale. In tale caso, la stessa impresa artigiana è tenuta a dimostrare, attraverso la tracciabilità, la provenienza della materia prima, di prevalente origine regionale, utilizzata per la trasformazione alimentare;
- c) Per la restante parte, da **aziende agricole singole o associate** della Regione come prodotto tracciato o tracciabile;

La quota residua massima pari al 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolata su base annua, può provenire dalla normale distribuzione commerciale.

Inoltre, è necessario verificare che, come stabilito dall'articolo 5 comma 3 del regolamento regionale 6/2013, "Devono essere utilizzati esclusivamente vino, olio vergine ed extra vergine di oliva, prodotti orticoli, carne fresca (bovina, equina, suina, ovi-caprina, di bassa corte, ungulati, lepri, selvatici da piuma) o trasformata e miele di provenienza regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta Regionale".

8) esiti del controllo e relativa notifica alla ditta – fine del procedimento

Il documento istruttorio finale (e/o check-list in caso di procedura informatizzata su SIAR) redatto e sottoscritto dagli incaricati al controllo, comprendente:

- verbale di sopralluogo
- scheda per il riscontro del livello di classificazione come da modello allegato al presente Manuale (allegato n. 3)
- tabelle (allegato n. 1 e allegato n. 2) con la ripartizione degli importi relativi all'approvvigionamento della materia prima, nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande e/o fornitura della prima colazione

viene trasmesso alla Struttura regionale competente in materia di agriturismo, che comunicherà con lettera inviata via PEC, l'esito finale del controllo all'azienda agricola ed al Comune competente per i successivi adempimenti.

3.3.2 VERIFICA PERMANENZA REQUISITI ISCRIZIONE EROA

Trattandosi di verifica dei requisiti per l'iscrizione, di norma, vanno utilizzati i dati desumibili dall'ultimo fascicolo aziendale validato prima della comunicazione dell'avvio dell'attività di controllo.

L'istruttore, se necessario, può riscontrare dati relativi a periodi precedenti (possesso particelle etc.).

In ogni caso, tale verifica riguarda esclusivamente le aziende che esercitano l'attività agrituristica.

Requisiti soggettivi: IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE

- ✓ **Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (FASCICOLO AZIENDALE SIAN – AGEA scheda di validazione del 00/00/0000 n. 000000000)**
- ✓ **Partita IVA con codice attività agricola/agrituristica**
- ✓ **Iscrizione alla CCIAA con codice ATECO agricolo/agrituristico**
- ✓ **Certificato EROA**
- ✓ **Verifica che non sono intervenute CONDIZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE DALL'ISCRIZIONE EROA – casellario giudiziale**

Fascicolo aziendale – verificabile tramite accesso al SIAN: consultare/scaricare/memorizzare FASCICOLO – SCHEDA DI VALIDAZIONE.

Iscrizione alla CCIAA – è possibile verificare l'iscrizione tramite visura on line su TELEMACO: consultare/scaricare/memorizzare la visura; è necessario che ciascuna azienda abbia evidenziato tra le attività agricole in essere anche quella agrituristica. Nel caso i dati non fossero aggiornati, va segnalato al comune che l'azienda è tenuta ad aggiornare la propria posizione alla CCIAA.

Certificato EROA – Per le aziende iscritte dopo l'entrata in vigore della DGR n. 340/2014 è possibile consultare il certificato dall'apposita "AREA" di SIAR.

Per le aziende iscritte prima della DGR 340/2014 è possibile verificare il certificato dalla documentazione cartacea detenuta e archiviata presso la sede del Servizio o presso la sede della SDA competente per territorio.

Condizioni generali di esclusione: NUOVA richiesta del casellario giudiziale

Requisiti oggettivi

La verifica dei **requisiti oggettivi** riguardo la **permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'EROA** va riscontrata attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla.

Possesso del fondo/fabbricato

Solo nel caso di possesso attraverso la sottoscrizione di contratti di affitto e/o comodato verificare la loro validità alla data della comunicazione dell'attività di controllo.

Rapporto di connessione (art. 4 L.R. 21/2011)

L'art. 4 della L.R. 21/2011 stabilisce che *le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.*

Per la verifica del rapporto di connessione si procede attraverso la rilevazione delle informazioni aziendali inserite su Fascicolo Aziendale SIAN.

L'istruttoria consiste nel compilare un foglio elettronico – in formato Excel – che riporta tutte le sezioni (se presenti):

SEZIONE A): COLTIVAZIONI – ALLEVAMENTI – CURA DELLA BIODIVERSITA' – CERTIFICAZIONE QM

SEZIONE B): COEFFICIENTE COMPENSATIVO – eventuale

SEZIONE C): TRASFORMAZIONE – VENDITA

SEZIONE D): ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE DI PRESTAZIONE SERVIZI EXTRAZIENDALI – PRODUZIONE DI ENERGIA IN MULTIFUNZIONALITA' EX D.LGS.228/01

SEZIONE E): MANUTENZIONE CAPITALE FONDIARIO E/O DEL CAPITALE AGRARIO

SEZIONE F): DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA AZIENDALE

della TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO–LAVORO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA (allegato 1 al regolamento regionale 6/2013) la cui sommatoria corrisponde al totale “effettivo” delle ore riferite al tempo–lavoro agricolo da comparare al tempo–lavoro agrituristico determinato, anche in questo caso, con la compilazione di un altro foglio elettronico – sempre in formato Excel – inserendo le quantità riferite a tipologia e a volume di attività riportate nella stessa SCIA come da TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO–LAVORO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – posti letto/posti tavola/periodo di attività etc. (allegato 2 al regolamento regionale 6/2013).

3.3.3 VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PRINCIPALITA' AGRICOLA

In questo caso, di norma vanno utilizzati i dati desumibili dall'ultimo fascicolo aziendale validato prima della comunicazione dell'avvio dell'attività di controllo.

L'istruttore, se necessario, può riscontrare dati relativi a periodi precedenti (possessione particelle etc.).

Riguardo le tipologie ed il volume dell'attività agrituristica di norma si fa riferimento all'ultimo titolo abilitativo per l'esercizio della stessa (Autorizzazione/SCIA).

La verifica del rispetto del requisito della principalità agricola, di fatto, consiste nel riscontro del rapporto di connessione.

In fase di controllo verrà verificato che il tempo–lavoro agricolo risulti superiore al tempo–lavoro previsto per l'attività agrituristica.

L'istruttoria consiste nel compilare un foglio elettronico – in formato Excel – che riporta tutte le sezioni (se presenti):

SEZIONE A): COLTIVAZIONI – ALLEVAMENTI – CURA DELLA BIODIVERSITA' – CERTIFICAZIONE QM

SEZIONE B): COEFFICIENTE COMPENSATIVO – eventuale

SEZIONE C): TRASFORMAZIONE – VENDITA

SEZIONE D): ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE DI PRESTAZIONE SERVIZI EXTRAZIENDALI – PRODUZIONE DI ENERGIA IN MULTIFUNZIONALITA' EX D.LGS.228/01

SEZIONE E): MANUTENZIONE CAPITALE FONDIARIO E/O DEL CAPITALE AGRARIO

SEZIONE F): DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA AZIENDALE

della TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO–LAVORO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA (allegato 1 al regolamento regionale 6/2013) la cui sommatoria corrisponde al totale “effettivo” delle ore riferite al tempo–lavoro agricolo da comparare al tempo–lavoro agrituristico determinato, anche in questo caso, con la compilazione di un altro foglio elettronico – sempre in formato Excel – inserendo le quantità riferite a tipologia e a volume di attività riportate nella stessa SCIA come da TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO–LAVORO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – posti letto/posti tavola/periodo di attività etc. (allegato 2 al regolamento regionale 6/2013).

Per le attività già in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 21/2011 e la cui attività agrituristica è stata autorizzata tramite rilascio di specifica Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica prevista dalla precedente L.R. 3/02, si prenderanno a riferimento le attività agrituristiche indicate in questi atti autorizzativi.

Nel caso di rapporto presunto (art. 4 comma 3 della L.R. 21/2011) per il quale non è necessario comparare le ore agricole con quelle previste per le attività agrituristiche occorre verificare tramite fascicolo aziendale che la SAU (vedi definizione) sia maggiore di due ettari.

Per la rilevanza dei dati presenti nella scheda di validazione anche ai fini del controllo occorre che le aziende aggiornino almeno ogni anno i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Nel caso in cui dal controllo risulti che il rapporto di connessione, nell'ordinarietà della organizzazione dell'azienda agricola, non sia rispettato con i parametri delle tabelle allegate al Regolamento, l'azienda potrà giustificare il rispetto di tale condizione tramite presentazione di una relazione esplicativa redatta da un professionista abilitato nel settore agroforestale, che dia contezza dei motivi e ne dimostri gli effetti (articolo 3 comma 7 regolamento regionale 6/2013).

3.3.4 VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

Regolamento regionale n. 6/2013 articolo 11 (Classificazione)

1. Le aziende agricole che offrono l'ospitalità di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2011 e all'articolo 4 del presente regolamento sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli come da modello riportato nell'allegato 4. Il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.
2. La denuncia dei requisiti posseduti dall'azienda è effettuata contestualmente alla presentazione della SCIA, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5.
3. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
4. Per la determinazione della classificazione si applicano i criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche previsti dalla normativa statale vigente.
5. La classificazione assegnata è rivista a richiesta dell'operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da parte della struttura organizzativa regionale competente in occasione dello svolgimento dell'attività di controllo, come previsto dall'articolo 22, comma 2, della l.r. 21/2011.

Le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative erano tenute a presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente l'apposita autodichiarazione entro il termine del 23/04/2017 (come previsto all'art. 6 della modifica del regolamento – n. 5/2015).

Nel caso di mancato rispetto del termine la SDA attraverso l'istituto della diffida stabilisce nel termine perentorio di 10 giorni l'obbligo per l'azienda di produrre la prevista SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE, come da modello allegato n. 5 al regolamento n. 6/2013.

Tale autodichiarazione sarà oggetto di apposita verifica entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Controllo documentale

Riscontrato il titolo abilitativo (eventualmente ne va richiesta copia al comune mediante PEC) per la verifica dei dati aziendali e delle attività svolte, è necessario acquisire la SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE – allegato n. 5 al Regolamento regionale 6/2013 – per procedere al riscontro dei requisiti dichiarati dall'azienda agrituristica.

L'attività di controllo prosegue con la consultazione del fascicolo aziendale e dell'anagrafe zootecnica necessari per verificare quanto dichiarato nella Sezione 7. ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA e, qualora dalla scheda risulti che l'azienda si è dotata di un sito internet, questo va attentamente consultato/visionato, per riscontrare la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai criteri 2.8, 2.11 e 2.12 della Sezione 2. ACCOGLIENZA E GESTIONE.

Sopralluogo

Si rende sempre necessario lo svolgimento del sopralluogo attraverso il quale vanno accertati tutti i requisiti autodichiarati in merito alle specifiche Sezioni tematiche:

Sezione 1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO

Sezione 2. ACCOGLIENZA E GESTIONE

Sezione 3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI

Sezione 4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL'AGRICAMPEGGIO

Sezione 5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE

Servizio 6. SERVIZI ED ATTIVITA' RICREATIVE

Servizio 7. ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA

mediante un riscontro visivo e, se possibile, anche con la consultazione del sito internet presso l'azienda.

Ulteriori informazioni verranno desunte dall'intervista del rappresentante della ditta presente al controllo; contestualmente, va compilato il modello di scheda di classificazione predisposto per questa specifica attività di verifica che riporta punteggi e requisiti speciali autodichiarati e punteggi e requisiti speciali riscontrati (allegato n. 3).

Verbale

Al termine del controllo viene redatto apposito verbale come da modello approvato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo che va controfirmato dalla ditta oggetto di controllo.

Comunicazione finale

Gli esiti del controllo, con la conferma o la corretta attribuzione del punteggio, vanno notificati al comune, attraverso lettera a firma del dirigente responsabile.

Qualora la scheda di classificazione sia stata inviata al Servizio direttamente dalla ditta, la comunicazione dell'esito istruttorio verrà indirizzato alla ditta stessa e per conoscenza al comune di appartenenza.

3.3.5 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI RELATIVE ALLA MATERIA PRIMA NEL SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Come da procedure stabilite ai precedenti punti 6. e 7. del paragrafo Fasi del controllo.